|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 1 aprile 2022

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche

e sociali». (22A02223)

(GU n.79 del 4-4-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la

verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di

vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19

(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera

circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e

successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la

verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di

vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19

(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi

regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati

membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 10-bis, come

sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 3 del

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «1. Fermo

restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione

all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria

ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o

d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome,

puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare

lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,

produttive e sociali; (...)»;

Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 del

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante

«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,

sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga

dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione

superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello

stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per

la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021,

recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'

economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290;

Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale

il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province

autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi

del richiamato art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attivita'

economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato

tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

nazionale e internazionale;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente

alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza

delle attivita' economiche e sociali;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis

del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento

recante «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e

sociali» trasmesso con la citata nota della Conferenza delle regioni

e delle province autonome;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle

attivita' economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel

rispetto dell'allegato documento recante «Linee guida per la ripresa

delle attivita' economiche e sociali», nei termini indicati dal

Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che

costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile

2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche

disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero della salute, registrazione n. 752

Allegato

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali

Premessa.

1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attivita'

economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.

2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento

«Linee Guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive

e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati

efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e

contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una

ripresa delle attivita' economiche e sociali compatibile con la

tutela della salute pubblica.

3. In continuita' con le prime Linee Guida, e' stata mantenuta

l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione.

Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente

integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi

elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario

epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la

vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della

certificazione verde COVID-19. In particolare, si e' ritenuto piu'

utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione

sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente

adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono

state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale

scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione

complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile

evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale

emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione

conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla

guarigione.

5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di

carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali

norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di

protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attivita'

e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di

verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti

dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non

entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si

rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative

di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi

redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente

piu' restrittivi, purche' nel rispetto di tali principi generali, la

cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali

effettuate dalle competenti autorita' locali.

6. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario

epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in

relazione alla possibilita' di nuove ondate dell'epidemia, le misure

indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.

Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali

successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a

modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.

Si evidenzia, altresi', che nella fase attuale nelle quale la

campagna vaccinale e' in corso e le indicazioni scientifiche

internazionali non escludono la possibilita' che il soggetto

vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e

diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni

verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di

prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in

particolare l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi

(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore

protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa

vigente.

Sommario

Principi di carattere generale.

Misure specifiche per i singoli settori di attivita'.

Ristorazione e cerimonie.

Attivita' turistiche e ricettive.

Cinema e spettacoli dal vivo.

Piscine termali e centri benessere.

Servizi alla persona.

Commercio.

Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.

Parchi tematici e di divertimento.

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.

Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'.

Sagre e fiere locali.

Corsi di formazione.

Sale da ballo e discoteche.

Principi di carattere generale.

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attivita',

in tutte le attivita' economiche e sociali e' necessario il rigoroso

rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e

collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:

Informazione.

Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata

informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva

di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile

anche a utenti di altra nazionalita'.

Certificazione verde COVID-19.

Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde

COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui e' prevista

ai sensi della normativa statale vigente.

Protezione delle vie respiratorie.

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie

(mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione

superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di

assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale

vigente.

Igiene delle mani.

Messa a disposizione, all'ingresso e in piu' punti dei locali, di

soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione

frequente da parte degli utenti.

Igiene delle superfici.

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore

frequenza.

Aerazione.

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti

meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che

le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessita' non lo

consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento

e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata

l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle

portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione

dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita' di adeguamento

degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative

di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata

la capacita' filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di

classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni

caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile

dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e

favorire la costante manutenzione degli apparati a cio' deputati.

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente

applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attivita'

economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di

seguito alcune misure specifiche per i singoli settori di attivita'.

Misure specifiche per i singoli settori di attivita'.

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate,

che devono essere attuate, opportunamente declinate, in tutti i

singoli settori di attivita', si riportano di seguito alcune misure

integrative relative ai contesti specifici.

Ristorazione e cerimonie.

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio

di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie,

pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie

(anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive,

all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali),

nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la

somministrazione di alimenti avviene all'interno di una

organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare

le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i

banchetti nell'ambito di cerimonie.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso

tramite prenotazione. E' comunque consentito l'accesso, anche in

assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel

rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attivita' non

possono essere continuativamente presenti all'interno del locale piu'

clienti di quanti siano i posti a sedere;

Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni

(giardini, terrazze, plateatici, dehors).

In tutti gli esercizi:

disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di

almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli

ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo

scenario epidemiologico di rischio);

i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla

normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina

chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli

FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;

favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni

digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi

disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;

al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare

igienizzazione delle superfici.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche, possibilmente al

tavolo.

E' possibile organizzare una modalita' a buffet, anche

self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il

mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina

chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli

FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla

normativa vigente, con modalita' organizzative che evitino la

formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione

degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.

Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di

materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata

disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano

rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di

mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa

vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di

gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra

giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base

allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di

carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei

mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

Attivita' turistiche e ricettive.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Spiagge e stabilimenti balneari.

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari,

alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in

funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine

per l'attivita' natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in

fase di prenotazione.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo

stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e

assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati

per l'entrata e per l'uscita.

Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone

d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore

piu' calde.

Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni,

spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque

assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni

etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare,

e in ogni caso ad ogni fine giornata.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce

l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione

individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti

rispettosi delle misure di prevenzione.

Attivita' ricettive.

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive

alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle

locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta,

ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'.

Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico

contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine,

palestre, strutture termali e centri benessere.

Indicazioni di carattere generale.

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le

strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle

successive sezioni.

Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello

stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che

occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il

pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti

non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo

aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche e gestione delle

prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e

check-out ove possibile.

L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il

rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina

(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore

protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente,

prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso

nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera

o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in

base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e

locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici

toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce,

pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Strutture turistico-ricettive all'aria aperta.

Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la

peculiarita' degli stessi nel contesto di queste strutture, sono

introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte

al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel

caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di

servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case

mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione

sara' effettuata almeno 3 volte al giorno.

Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventu'.

Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove

presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo

rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed

evitare assembramenti.

Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in

caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento

interpersonale, si dovranno adottare specifiche e piu' cautelative

misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un

metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro.

Impianti di risalita.

Indicazioni di carattere generale.

Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di

risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono

valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie,

cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche

tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.

In considerazione dello scenario epidemiologico, potra' essere

valutata la limitazione del numero massimo di presenza giornaliere

mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio

vendibili, al fine di assicurare un minore affollamento degli

impianti di risalita. L'eventuale tetto massimo di skipass

giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote

giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale

scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano

in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti

che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per

ciascuna singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive.

Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o

provinciali, le regioni e/o le province autonome confinanti devono

coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la

gestione dei flussi e delle presenze.

Dovra' essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli

impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e

assembramenti di persone, anche adottando soluzioni quali:

prevendita/prenotazione on- line o tramite altre soluzioni digitali

(es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-

Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del

territorio per acquisto/consegna dei titoli. Gli utenti devono

indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie

respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia

all'aperto in caso di code e assembramento di persone, ove previsto

dalla normativa vigente.

Nella fase di discesa a valle, in caso di necessita' o

emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o

limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, e'

consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei

veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a

protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o

dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se

previsto dalla normativa vigente.

I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di

trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i

finestrini aperti il piu' possibile.

In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche

all'aperto) e durante le fasi di trasporto si raccomanda fortemente

di non consumare alimenti e bevande.

Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano

la stazione nel piu' breve tempo possibile.

Cinema e spettacoli dal vivo.

Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al

pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,

teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli

spettacoli in genere, anche viaggianti, all'aperto e al chiuso. Resta

inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di

prevenzione piu' restrittive, da adottare in considerazione di

specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di

seguito riportate.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Definire il numero massimo di presenze contemporanee di

spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto

il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi

separati per l'entrata e per l'uscita.

Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione con

assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli

spettatori. L'acquisto dei biglietti dovra' essere effettuato di

norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle

biglietterie.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche.

Se possibile, ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo

gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di

garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.

Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie

respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle

disposizioni nazionali vigenti.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti,

con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore

frequenza, a fine giornata o al termine dell'evento.

Nello svolgimento delle attivita' didattiche svolte all'interno

di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinee

scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le

disposizioni riferite allo svolgimento delle attivita' didattiche, in

particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde

COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.

Piscine termali e centri benessere.

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso

collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture gia'

adibite in via principale ad altre attivita' ricettive, e alle

diverse attivita' praticabili in tali strutture, collettive e

individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Indicazioni di carattere generale.

Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi

tramite prenotazione.

Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle

attivita' per prevenire code e assembramenti di persone e

regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie

aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per

l'ingresso e l'uscita.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in

fase di prenotazione.

Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e

docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio

prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con

apposite barriere.

Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree

comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc.,

comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di

piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento

alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia

saponata su tutto il corpo.

Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra'

accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente

fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi

contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le

sedute.

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco).

L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per

l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza

inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo

specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una

mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore

protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi,

per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione

individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della

mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza

ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza

valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o

dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle

zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte

dalla struttura.

L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e

comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni

servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I

guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel

trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'

l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla

disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il

massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale

raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

Per tutti i trattamenti personali e' raccomandato l'uso di teli

monouso. I lettini, cosi' come le superfici ed eventuali oggetti non

monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del

trattamento.

La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso

singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono

al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque

essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della

distanza interpersonale di almeno 1 metro se non e' indossata la

mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il

personale durante tutte le attivita' erogate.

Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire

igienizzazione di superfici e ambienti, con particolareattenzione a

quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,

corrimano, etc.).

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie

aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore

protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa

vigente, durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di

trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima

di accedere e al termine del trattamento.

Per l'utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno

turco, stufe, grotte), dovra' essere previsto un accesso con una

numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti

caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono

inoltre essere sottoposti a ricambio d'aria naturale e igienizzazione

prima di ogni turno.

Servizi alla persona.

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della

persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle

condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento

di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di

lavoro, sia tra i clienti.

E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'

copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore

dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione

delle mani.

L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per

l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza

inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo

specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,

una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore

protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree

(fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di

protezione individuale associati a rischi specifici propri della

mansione).

Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di

lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione

delle attrezzature e accessori.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in

fase di prenotazione.

E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'

l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla

disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il

massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale

raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve

essere adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata

la tastiera di comando.

Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso

promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente

tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere

puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

Commercio.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Commercio al dettaglio.

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al

dettaglio.

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei

singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone

e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i

clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni

vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto

ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione

del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la

disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche.

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli

hobbisti).

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio

al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie

per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e'

competenza dei comuni, che devono:

assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le

caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e

ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale,

la riorganizzazione degli spazi per consentire l'accesso in modo

ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e

assembramenti di persone;

assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine,

ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui

limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel

rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da

destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le

prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno

contingentare l'ingresso all'area stessa.

Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti

pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri

luoghi della cultura.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e

assembramento di persone, ponendo particolare attenzione

all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate.

Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici e degli

ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore

frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare

regolare igienizzazione dei servizi igienici. La igienizzazione di

ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali,

deve essere effettuata con idonee procedure e prodotti.

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere

utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni

utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la

fruizione delle informazioni.

Eventuali attivita' divulgative per evitare il rischio di

assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni

preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.

Nello svolgimento delle attivita' didattiche svolte in orario

curriculare svolte all'interno di musei, biblioteche e altri luoghi

della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento

delle attivita' didattiche, in particolare per quanto riguarda il

tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla

normativa vigente.

Parchi tematici e di divertimento.

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti

permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi

tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici,

parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di

intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente

con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree

giochi per bambini, per le quali vigono le misure generali di cui

alle premesse.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento

ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on-line al fine

di evitare prevedibili assembramenti. Potranno essere valutate

l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della

capienza massima per garantire un minore affollamento. Prevedere

percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove

possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per

permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.

Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche

nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga

praticata attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza

interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri.

Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree

comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia

consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque

associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di

associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di

aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza

eta'.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita'

in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento

della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attivita'

fisica. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative

vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilita' dei

singoli. Potra' essere valutata una diminuzione della capienza

massima dei locali.

Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita'

all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale.

Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone. Per le

attivita' che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da

tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita' organizzative tali da

ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad

esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa,

utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina

(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore

protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani

prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli

da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere

disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite

le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non

sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali

ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le

seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o

dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove

previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani

e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di

almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di

utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente

sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'

copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore

dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione

delle mani.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in

particolare per le superfici toccate con maggiore frequenza (es.

banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce,

pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi

igienici, docce, spogliatoi ecc.).

Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi,

convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni

vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle

relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle

modalita' di somministrazione a buffet).

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere

valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi

individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in

cui l'evento sia frazionato su piu' sedi/padiglioni, fisicamente

separati tra loro, e' necessario individuare il numero massimo dei

partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente

devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonche'

di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso

sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso,

finalizzati a evitare assembramenti.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se

possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di

automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema

di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica,

stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli

ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna

attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili

assembramenti.

Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno

essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza

che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della

mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori,

moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori

laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale

verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.

Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in

modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale,

valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la

fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti.

Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi

disponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service

(cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o

ricorrendo a sistemi digitali.

Dovra' essere garantita la regolare igienizzazione degli

ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di

utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente

toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,

tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'.

Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale

scommesse, sale bingo e casino'; per quanto riguarda attivita'

complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli

specifici.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature

(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per

garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e

assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati

per l'entrata e per l'uscita.

Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni

(giardini, terrazze, plateatici).

Favorire modalita' di pagamento elettroniche.

Garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, con

particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai

servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei

distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno

ogni ora), e' necessario assicurare igienizzazione delle superfici

dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, etc.).

Per le attivita' che prevedono la condivisione di oggetti (es.

giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita' organizzative

tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi

oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a

composizione fissa, utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente,

la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione

delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di

lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti

devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.

Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di

materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata

disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano

rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzare la

mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa

vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di

gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra

giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco

e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte

usati con nuovi mazzi.

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate

non devono essere usate.

Sagre e fiere locali.

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri

eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori

servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione)

attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra,

per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,

contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se

possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche.

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione

del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la

disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti,

attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e

alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Corsi di formazione.

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative,

diverse dalle attivita' scolastiche, educative, formative e

universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da

realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi

gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di

accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle

attivita' in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti

frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e

solo in subordine organizzare attivita' per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle

esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in

modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione

tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario

epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificita' del

corso.

Resta inteso che nelle attivita' pratiche dovranno essere

utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione

individuale associati ai rischi delle singole attivita'.

La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri

dalla prima fila dei discenti.

Dovra' essere garantita la regolare igienizzazione degli

ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di

utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente

toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,

tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e

disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita

una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica

attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da

parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine

industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario

procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se

previsti).

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le

disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In

presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in

attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le

attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il

responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Sale da ballo e discoteche.

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' che hanno

luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati

all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Resta

inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di

prevenzione piu' restrittive, da adottare in considerazione di

specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di

seguito riportate.

Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'

descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di

maggiore dettaglio.

Definire il numero massimo di presenze contemporanee di

persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto

il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non

sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare

percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento

tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al

fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.

Favorire modalita' di pagamento elettroniche.

Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per

l'igienizzazione delle mani in piu' punti, prevedendone l'utilizzo da

parte degli utenti in particolare prima dell'accesso e all'uscita di

ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.

Con riferimento all'attivita' del ballo, analogamente a quanto

previsto per la pratica dell'attivita' fisica, la distanza

interpersonale dovra' essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle

persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al

distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilita' individuale).

Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie

respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce

superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle

disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta, se

previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione

del momento del ballo) e in tutte le situazioni di possibile

assembramento, anche all'aperto.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti,

con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore

frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.

Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda

dedicata alla ristorazione, la distribuzione delle bevande puo'

avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il

mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro

tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalita' ordinata

e, se del caso, contingentata. E' comunque raccomandata la

consumazione al tavolo.

I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i

clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base

alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale.

Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli

per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della

consegna.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |